



## Città di Galatone

(Provincia di Lecce)

# ORDINANZA

N. 94 DEL 23/05/2022 PROT.

**OGGETTO:** ORDINANZA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA SUL TERRITORIO COMUNALE.

### IL SINDACO

Visto il D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, Codice della Protezione Civile;  
Vista la Legge 3 agosto 1999, n. 265;  
Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 ;  
Visto l'art.50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;  
Vista la Legge 100 del 21.11.2012;  
Vista la Legge n. 353 del 21.11.2000 – Legge quadro in materia di incendi boschivi;  
Vista la L.R. Puglia n.18 del 30/11/2000;  
Vista la L.R. n. 3 del 25/02/2010 di istituzione dell'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali.  
Vista la L.R. Puglia n. 53 del 12 /12/ 2019;  
Vista la L.R. Puglia n. 38 del 12/12/2016;

**VISTA** LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 512 Legge n. 353/2000 - L.R. n. 18/2000 - L.R. n. 53/2019: "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018-2020" - estensione della validità per l'anno 2022 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 2-5-2022 26777 con la quale si è stabilito tra l'altro,:

*"Considerato che:*

*- nelle more del completamento del nuovo Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, che terrà conto degli approfondimenti tecnico-scientifici e operativi, si rende necessario prorogare sino al prossimo 31 dicembre 2022 la validità del "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018 – 2020", attesa l'urgente esigenza di emanare, con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale, la "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli*

*incendi boschivi nell'anno 2022", anche al fine di consentire ai soggetti interessati di effettuare gli interventi di prevenzione incendi boschivi previsti e di pianificare le attività di contrasto per la campagna AIB 2022;*  
*- i dati aggiornati delle attività di pianificazione antincendio boschivo verranno resi disponibili dal Programma Operativo AIB 2022 che aggiorna e integra il vigente Piano AIB 2018 – 2020;*  
*- le strutture preposte alla previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi, nell'organizzare le proprie attività dovranno fare riferimento ai contenuti di detto Piano regionale AIB 2018 – 2020 così come aggiornato dal Programma Operativo di Azione AIB 2022.*  
 .....OMISSIS.....

**DETERMINA**

1. di prendere atto e di condividere la relazione del Presidente della Giunta regionale;
2. di estendere sino al prossimo 31 dicembre 2022 e per le motivazioni riportate in narrativa, la validità del "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018 - 2020" approvato con deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2018, n. 585;
3. di disporre che tutte le strutture preposte alla previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi facciano riferimento ai contenuti del Piano regionale AIB 2018 - 2020 nell'organizzare le proprie attività;
4. di rendere disponibili i dati aggiornati delle attività di pianificazione antincendio boschivo nel Programma Operativo di Azione AIB 2022 che si intende come aggiornato e integrato al "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018 - 2020";
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 13/1994."

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 177 del 04.05.2022 "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2022 ai sensi della L.353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019 (pubblicato sul BURP n.52 del 9 maggio 2022) con il quale ai sensi dell'art. 1 è stato dichiarato " **lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, per tutto il periodo dal 15 giugno – 15 settembre 2022**" fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative;

Considerato che tutti i Sindaci, quali Autorità Locale di Protezione Civile, devono ad adottare, con specifica ordinanza, le idonee misure di carattere divulgativo e preventivo, nonché tutte le iniziative che si rendono opportune per la massima diffusione e applicazione del D.P.G.R. 177/2022 sui territori di competenza;

Considerato che:

- con la stagione estiva aumenta il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti d'ogni genere;
  - lo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, potrebbe arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alla viabilità, alle proprietà private e pubbliche, alle attività produttive presenti sul territorio comunale nonché alla fauna autoctona;
  - è necessario preservare le infrastrutture deputate alla gestione dei servizi di trasporto, della rete viaria, diffusione di energia elettrica, gas, acqua, dal pregiudizio che potrebbe essere loro recato da incendi boschivi o da altri tipi di rogo originati dall'incuria e degrado delle aree rurali finitime, nonché dall'adozione di pratiche funzionali alla coltura che prevedano l'abbruciamento di vegetali;
- Ravvisata la necessità di emanare provvedimenti idonei a prevenire ed evitare i rischi di incendi oltreché a tutelare, al contempo, la pubblica e privata incolumità;
- Dato atto che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

**RENDE NOTO**

il contenuto del D.P.G.R. Puglia – n. 177 del 04.05.2022 “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2022 ai sensi della L.353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019 (pubblicato sul BURP n.52 del 9 maggio 2022) con il quale ai sensi dell’art. 1 è stato dichiarato “ **lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, per tutto il periodo dal 15 giugno – 15 settembre 2022**” fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative;  
Di seguito riportato in copia stralcio:

---

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

### DECRETA

#### Art. 1

##### Finalità e obiettivi

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2022 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell’evento.

#### Art. 2

##### Divieti su aree a rischio di incendio boschivo

A integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell’art. 3 della Legge n. 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

accendere fuochi di ogni genere;

far brillare mine o usare esplosivi;

usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;

usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;

tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;

fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;

esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate;

transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

l) abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

Nelle zone ad alta densità turistica al fine di mitigare situazioni di rischio (parcheggi e assembramenti di veicoli non autorizzati, accatastamento di rifiuti), i comuni possono autorizzare nei pressi di aree boscate, parcheggi temporanei a condizione che i gestori pongano in essere misure di prevenzione antincendio (indicazione/ segnalazione delle vie di fuga, rimozione della vegetazione erbacea e della necromassa, rimozioni di rifiuti), misure di sorveglianza dedicate nonché dispongano in loco e prontamente utilizzabili

attrezzature idonee quali estintori, cisterne di acqua e simili necessari ad estinguere eventuali principi di incendio. I comuni dovranno comunicare alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia il piano degli interventi di prevenzione incendi adottato nonché il nominativo e il recapito telefonico del referente responsabile del parcheggio temporaneo.

### **Art. 3**

#### **Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale**

Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni dettate dalla Legge Regionale n. 38 del 12 Dicembre 2016 nonché le indicazioni riportate nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente.

### **Art. 4**

#### **Concorso degli Enti locali alla lotta attiva agli incendi boschivi**

Ai sensi della L.R. n. 18/2000, art. 16 e L.R. n. 53/2019 art. 6, la Città Metropolitana di Bari ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le Amministrazioni Comunali, nell'ambito del proprio territorio, su cui insistono aree boscate, ovvero situazioni di rilevante rischio di incendio boschivo o di interfaccia, possono avvalersi delle organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile per attività di prevenzione e repressione incendi sulla base di specifici accordi o convenzioni nei termini di cui all'art. 16 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e all'art. 16 della legge regionale n. 53 del 12/12/2019 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Sezione Protezione Civile regionale.

Le Amministrazioni Comunali devono comunicare tempestivamente alla Sezione Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'attività antincendi boschivi regionale (AIB)2022, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano di emergenza comunale.

### **Art. 5**

#### **Disposizioni Transitorie**

Il personale impiegato nella attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi deve scrupolosamente attenersi alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di rischio sanitario connessa alla diffusione delle malattie virali trasmissibili (COVID-19).

### **Art. 6**

#### **Sanzioni**

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.

Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall' art. 3 del presente Decreto si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L. R. n. 38 del 12/12/2016.

Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma dell'art. 10 della Legge n. 353/2000.6

### **Art. 7**

#### **Vigilanza**

Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri, il Nucleo di Vigilanza Ambientale regionale, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono tenuti a vigilare sulla stretta osservanza del presente Decreto per quanto di rispettiva competenza sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

### **Art. 8**

#### **Osservanza delle norme**

Ai fini dell'osservanza delle norme, i Sindaci in qualità di autorità di protezione civile sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, mediante apposita ordinanza, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

**Art. 9****Pubblicazione**

Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lett. a - i dell'art. 6 della L.R. n. 13/94.

**Art. 10****Entrata in vigore**

Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

**Art. 11****Disposizioni finanziarie**

Il presente Decreto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio della Regione Puglia.

---

Per quanto sopra :

**ORDINA:**

-ai proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, di bonificare i cigli stradali prospicienti le aree di cui sono responsabili mediante rasatura, bruciatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie e di eseguire entro il 15 giugno, le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio, mediante regolare pulizia periodica dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, nonché di provvedere alla regolare e periodica pulizia e manutenzione dei suoli stessi;

-ai proprietari, affittuari e conduttori di campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, di realizzare prontamente, lungo il perimetro dell'area coltivata e al suo interno, una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri, o comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti; gli stessi non possono bruciare stoppie, paglie e vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché i residui vegetali agricoli e forestali;

-che entro il 15 giugno 2022 e per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di insediamenti produttivi e/o stabilimenti industriali, nonché di aree ad essi destinate o di siti dismessi, anche insistenti in zona ASI, e il gestore della rete gas per gli impianti fuori terra provvedano alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, aree scoperte di propria pertinenza, ivi compresa la fascia e gli spazi destinati agli arretramenti dal filo stradale e le eventuali fasce di rispetto, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, sterpaglie, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile, al fine di evitare che eventuali incendi possano espandersi alle strutture e infrastrutture industriali, soprattutto quegli insediamenti nei quali siano presenti sostanze pericolose e/o infiammabili quali carburanti, gas, prodotti chimici e plastici e comunque soggette al controllo dei vigili del fuoco, tali da costituire a loro volta un "effetto domino";

-ai proprietari e conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, adiacenti alla sede ferroviaria e ricadenti nel territorio comunale, di eseguire entro il 15 giugno, le necessarie verifiche e l'eliminazione dei fattori di pericolo come disposto dal combinato degli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. 753 del 11/07/1980 e della L.R. 12/12/2016 n. 38, ciascuno per la particella di propria competenza;

-alla Società di gestione delle Ferrovie, all'ANAS, all'Aqp, ai Consorzi di Bonifica, al Consorzio ASI,

entro il 15 giugno e comunque per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, lungo gli assi viari di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) insistenti sul territorio comunale con particolare riguardo ai tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio o in prossimità di esse, di provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile al fine di realizzare, di fatto, idonee fasce di protezione allo scopo di evitare che eventuali incendi possano propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti. I gestori delle strade indicate sono tenuti altresì ad effettuare le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura, ove necessario, delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, allo scopo di consentire il transito dei mezzi di soccorso antincendio.

Le violazioni alle disposizioni dell'ordinanza sindacale comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500.

AVVISA

A norma dell'art. 3 c. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Puglia oppure, in via alternativa, potrà presentare ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

#### **DISPONE**

Dall'entrata in vigore sono revocate tutte le precedenti Ordinanze in materia incompatibili con la presente.

Il personale della Polizia Municipale di Galatone e tutti gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati sulla vigilanza dell'esecuzione del presente provvedimento.

La presente, oltre ad essere pubblicata all'albo pretorio e sul sito web del Comune di Galatone, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio comunale, viene trasmessa in copia, per debita notizia e per quanto di competenza, a:

- .C.O.C.Galatone : [urbanistica@comune.galatone.le.it](mailto:urbanistica@comune.galatone.le.it)
- Comando Polizia Locale Galatone: [poliziamunicipale.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it](mailto:poliziamunicipale.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it)
- · Comando Stazione CC Galatone: [t1e29195@pec.carabinieri.it](mailto:t1e29195@pec.carabinieri.it);
- Prefettura di Lecce: [protocollo.prefle@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefle@pec.interno.it);
- Regione Puglia - Servizio Protezione Civile: [servizioprotezionecivile@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizioprotezionecivile@pec.rupar.puglia.it);
- Comando Vigili del Fuoco di Lecce: [com.lecce@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.lecce@cert.vigilfuoco.it);
- Comando Stazione Carabinieri Forestale di Lecce: [f1e43454@pec.carabinieri.it](mailto:f1e43454@pec.carabinieri.it)
- Acquedotto Pugliese: [acquedotto.pugliese@pec.aqp.it](mailto:acquedotto.pugliese@pec.aqp.it);
- Provincia di Lecce – Servizio viabilità: [protocollo@cert.provincia.le.it](mailto:protocollo@cert.provincia.le.it);
- Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo: [protocollo@pec.consorzioBonificadiArneo.it](mailto:protocollo@pec.consorzioBonificadiArneo.it)
- Consorzio ASI: [consorzio.asilecce@legalmail.it](mailto:consorzio.asilecce@legalmail.it); [serviziomanutenzioni@asi-lecce.it](mailto:serviziomanutenzioni@asi-lecce.it)
- .

Lì 23/05/2022

**Sindaco**  
**f.to FILONI Flavio**

**COPIA**

**COPIA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

**IL MESSO COMUNALE**  
f.to Addetto Pubblicazione

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Dott. Antonio Chiga

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Galatone, 23/05/2022

---